



Via PARTIGIANI N.5 -24028 (Ponte Nossa) (BG)
Tel. 3384035942 - 328.47.40.953.

e-mail: alfredodemarchi@alice.it

Pec. fials.bergamo@pec.it.

(ALLEGATO)

Bergamo 18/7 /2023.

**Alla Dirigente Responsabile
delle Relazioni Sindacali
Gent.ma Dr.ssa Caterina Ursino.**

**Al Direttore Generale
Asst Bergamo Est.
Egr. Dott. Francesco Locati**

**Al Direttore Amministrativo
Egr. Dott. Gianluca Vecchi.**

**Al Presidente del collegio Sindacale
Gent.ma Dr.ssa Maria Di Orio.**

E

**Membri del medesimo
Egr Dr. Carlo De Nittis .
Egr. Dr Claudio Gandelli .**

**Pc. All'Assessore Welfare Regione Lombardia
Egr. Dott. Guido Bertolaso**

Loro Sedi:

Oggetto: Analisi e osservazioni inerente l'ipotesi di sottoscrizione del C.C.I.A inerente alcuni capitoli dell'articolazione dell'orario di lavoro.

**2) Criteri per le procedure applicazioni art. ventuno del vigente CCNL.
Nel merito si osserva che, con decisione del tutto discrezionale,
l'amministrazione intende prediligere unicamente il solo criterio
dell'anzianità di dieci anni di servizio , in alternativa al titolo di studio e
5 anni di anzianità.**

(Violazione art.21 punto uno del CCNL vigente.)

**In via preliminare s'intende precisare che la presente nota non deve
essere intesa di valenza critica negativa(ma semmai vorrebbe ambire a
essere costruttiva) rivolta alla commissione paritetica a cui va il nostro
ringraziamento per l'impegno profuso per elaborare un C.C.I.A
rispettoso delle norme contrattuali e dei diritti dei lavoratori.**

**Ciò posto e considerato avanziamo formale richiesta di riesame in
autotutela del provvedimento in oggetto per palesi vizi di legittimità
formali e sostanziali.**

“Atto di opposizione - Istanza di autotutela”.

Proposta dalla Segreteria Provinciale della Federazione Sindacale Autonomie Locali e Sanità della provincia di Bergamo, in persona del segretario responsabile e rappresentante legale pro tempore, Alfredo De Marchi.

Nel merito della questione per cui si scrive, appare del tutto evidente che la copiosa corrispondenza inoltrata con varie missive dal sottoscritto nulla è mutato. Così pure vani sono stati le pacifiche, a volte anche veementi esposizioni da me poste in sede di confronto sindacale, rivendicando trasparenza, correttezza, buona fede e rispetto dei legittimi diritti rimessi al sindacato. Sicché appare superfluo effettuare una ripetizione analitica, bastando per ora il riferimento alle verbali esposizione e le articolate missive di disapprovazione già inviate.

Più volte abbiamo richiesto di ricevere ,unitamente alle convocazioni e l'ordine del Giorno , anche la documentazione degli argomenti da trattare e gli intendimenti che l'azienda adottare.

“ Violazione art.5 commi 1-2-3 CCNL 2019/21”.

Così pure richiesto la stesura di un verbale delle sedute che dovrebbero riportare la sintesi degli argomenti trattati e le posizioni assunte dalle parti. Al termine delle sedute sarà data lettura di quanto convenuto e seduta stante sottoscritto dalle parti contraenti.

Riteniamo inaccettabile che il sindacato (per quanto qui interessa la FIALS) sia relegato a semplice spettatore di monologhi urlati, a volte sfociati in atteggiamenti dispotici per imporre quanto già deciso unilateralmente dall'amministrazione.

Nel merito dei verbali a noi inviati di pseudo accordi unilateralmente elaborati, si evidenzia una palese discordanza tra quanto indicato negli stessi e la realtà dei fatti ivi accaduti. Ma oltre a ciò , sono carenti di elementi essenziali di attuazione che lasciano spazio a interpretazioni di comodo e convenienza .

“ CONCLUSIONI”

Per quanto esposto è, pacifico che, in linea la principio, i suddetti ipotetici accordi non hanno e non possono assumere carattere vincolante proprio in considerazione del fatto che il consenso non si è formato nella sua completezza, poiché carente di elementi essenziali. Citiamo ad esempio il diniego espresso dalla dirigente responsabile delle relazioni sindacali alla proposta formulata dal coordinatore RSU di indire una riunione con i membri dell'assemblea RSU. A parere della FIALS, quanto fin qui arbitrariamente elaborato dall'azienda, ha natura meramente interlocutoria, senza alcuna valenza

probatoria. Infatti, si ha ragione di ritenere che l'atto è contrario a norme giuridiche e contrattuali e quindi annullabile, ex art. 127 D.lgs 2008. Annullabile perche contrario al principio Costituzionale della buona amministrazione art.97 della Costituzione.

Ciò posto e considerato, per le suddette motivazioni, a scampo di futuri equivoci, invito e diffido, il dirigente responsabile delle relazioni Sindacali, Dr.ssa Caterina, formulando atto di diffida e contestuale messa in mora ad assumere iniziative arbitrarie in assenza di formale confronto che rispetti nella sua interezza gli articoli 9 commi da 1 a 5, lettere dalla A alla N del C.C.N.L. 2019/21.

In subordine, ai sensi dell'art quarantanove del D.lgs .n.165/2001, la scrivente Federazione Sindacale, al fine di evitare spiacevoli controversie, avanza formale richiesta di interpretazione autentica sui presunti accordi citati nei verbali a noi trasmessi. Resta inteso che, in assenza di positivo riscontro di quanto richiesto, avanziamo ampie riserve d'intraprendere le opportune iniziative consentite dalla Legge.

Distinti Saluti.

**Il Segretario Responsabile
F.I.A.L.S. (BG)
Alfredo De Marchi.**

**FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMIE LOCALI E
SANITA'**